



IL TRIBUNALE DI URBINO

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Francesco Nitri Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

visto il ricorso depositato in data 31.10.2014 e comunicato al P.M. in data 3.11.2014;

richiamato il decreto ex art. 162 L.F. del 10.11.2014;

vista l'integrazione documentale compiuta, tramite deposito in cancelleria, in data 24.11.2014;

rilevato che il termine di dieci giorni, assegnato con il decreto del 10.11.2014, ha natura ordinatoria e, dunque, sebbene la società debitrice abbia depositato l'integrazione documentale l'undicesimo giorno non sussiste un profilo di inammissibilità;

vista la documentazione prodotta (2013, 2012, 2011; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del relativo credito; situazione contabile al 31.12.2013; determinazione dell'amministratore, per atto pubblico del 30.10.2014);

rilevato che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino, con conseguente integrazione della competenza per territorio del giudice adito;

rilevato il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell' art. 161 L.F., nella lettera ad oggi vigente, ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.;

considerato che l'esigenza di tutela del ceto creditorio, induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la delibazione di eventuali istanze, depositate nelle more della scadenza dei termini richiesti e la cui sopravvenienza si annuncia pressoché certa atteso che nella memoria del 10.11.2014 la società debitrice riferisce il proposito di predisporre un piano concordatario con continuità aziendale diretta:



P.Q.M.

così provvede:

- assegna a G.B. MOBILI s.n.c. di GALAVOTTI Alceo & C, termine fino al 16.3.2015 per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;
- nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Barbara Campagna;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata al Commissario Giudiziale, affinché quest'ultimo possa operare eventuali rilievi critici;
- dispone che il Commissario Giudiziale, qualora accerti il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne dia immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di sua competenza, ivi inclusa la pubblicazione nel registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, **17 DIC. 2014**



Il Presidente
dott. Francesco Nitri

TRIBUNALE DI URBINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **18 DIC. 2014**
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Barbara CORBUCCI)